

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Geol. Michele VOLPATI)

**IL SEGRETARIO**  
(Dott.ssa Graziella CANNIZZARO)



Via Roma n° 19  
c.a.p. 17033

**COMUNE DI CASANOVA LERRONE**  
PROVINCIA DI SAVONA

protocollo@comune.casovalerrone.sv.it  
comune.casovalerrone@legalmail.it



Tel. 0182 74.014  
Fax 0182 74.010

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Casanova Lerrone, li

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Graziella CANNIZZARO)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, D.leg.vo 18.8.00, n. 267/00)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge in data \_\_\_\_\_

Casanova Lerrone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Graziella CANNIZZARO)

### N. 21 Registro deliberazioni

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – CONFERMA ALIQUOTE PER L' ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addi VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 in Casanova Lerrone nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

#### Presenti:

- 1) MICHELE VOLPATI
- 2) GIOVANNI BARBERA
- 3) MARINO BENECCIO
- 4) DIEGO COMPARATO
- 5) MARIA SOLE MAGLIOCCO
- 6) MARIO PERAZZO
- 7) PIERO MARIANO RAIMONDO
- 8) OSCAR MARIO ROCCA
- 9) ORIANA BOBONE
- 10) CHRISTIAN ROSSO

#### Assenti:

- 1) FABIO CASTELLARI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GRAZIELLA CANNIZZARO, il quale è incaricato anche nella redazione del verbale.

Il Presidente – Sindaco – constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – CONFERMA ALIQUOTE PER L’ ANNO 2015.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

### VISTI:

- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993.

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 10.08.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 11 del 30.04.2015;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 10.08.2014 con la quale sono state determinate le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) anno 2014 ;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, anche se resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno;

**VISTA** la Legge di stabilità 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679: all'art. 1, comma 677, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 ( inserito con Legge stabilità 2015 ), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTO** che con decreto del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

**VISTO** il Decreto Legge 24.01.2015 , n. 4 ( G.U. n. 19 del 24.1.2015) art 1 “ Esenzione IMU dei terreni montani e parzialmente montani”

- A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992 , n. 504 , si applica:  
Ai terreni agricoli , nonché a quelli non coltivati , ubicati nei Comuni classificati “ TOTALMENTE MONTANI” di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.)  
Ai terreni agricoli , nonché a quelli non coltivati ,posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 , iscritti nella previdenza agricola , ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui alle stesso elenco I.S.T.A.T.
- L'esenzione si applica anche i terreni di cui al comma 1 lett.b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs, n. 99/2004 , iscritti nella previdenza agricola.

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2014 e delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, si ritiene opportuno per l'anno 2015 di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU”, attualmente in vigore , come di seguito riportate :

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Categorie D (escluse D10) e cat. C1 e A10	9,0 per mille
Altri immobili	9,0 per mille
Aree fabbricabili	9,0 per mille

**ACQUISITI** i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

**VISTI** gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Con voti** n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Bobone), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Rosso), esito accertato e proclamato dal Presidente

## DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **DI CONFERMARE** , pertanto , le aliquote già approvate e deliberate per l'anno 2014 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015 :

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Categorie D (escluse D10) e cat. C1 e A10	9,0 per mille
Altri immobili	9,0 per mille
Aree fabbricabili	9,0 per mille

- 3) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

- 4) **Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

5) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.08.2014, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 11 del 30.04.2015;

6) **Di dare atto** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) **Di dare atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente, il Consiglio comunale, con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Bobone), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Rosso), esito accertato e proclamato dal Presidente, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

=====

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 – T.U. D.LEG.VO 18.08.2000 N. 267**

- Per la REGOLARITÀ TECNICA

Parere favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( *Dott.ssa Graziella CANNIZZARO* )

- Per la REGOLARITÀ CONTABILE

Parere favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( *Dott.ssa Graziella CANNIZZARO* )